



Comune di Cavasso Nuovo

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ANNO 2024
N. 33 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ILIA (IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA) ANNO 2025. (D.I.E.)

L'anno 2024, il giorno 18 del mese di Dicembre alle ore 16:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
BIER Michele	Sindaco	Presente
BACCILLIERI Pietro	Consigliere	Presente
CANDERAN Ancilla	Consigliere	Presente
CANDERAN Gloria	Consigliere	Presente
CROVATTO Catherine	Consigliere	Presente
FRANCESCON Katia	Consigliere	Presente
GASPARINI Mario	Consigliere	Presente
LONGO Francesco	Consigliere	Presente
ROTA Giorgio	Consigliere	Presente
SERENA Stefano	Consigliere	Presente
TARARAN Giorgio	Consigliere	Presente
ZAMBON Marina	Consigliere	Assente
ZANON Emanuele	Vice Sindaco	Presente

Assiste il Segretario Comunale Petrillo Avv. Angelo Raffaele.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Michele Bier nella sua qualità Sindaco esponendo gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- il Comune ha conferito alla “Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali” l’esercizio della funzione “Politiche tributarie”;
- la Comunità di Montagna Prealpi Friulane Orientali con Deliberazione dell’Assemblea della Comunità n. 4 del 28.03.2022 ha approvato il Regolamento per lo svolgimento della funzione “Politiche Tributarie”;

CONSIDERATO CHE il succitato Regolamento all’art. 1 comma 3 prevede *“Per “conferimento” s’intende che i Comuni si avvalgono della Comunità per la gestione, in forma associata, dei tributi locali. Resta in capo ai comuni la potestà regolamentare, la facoltà di definire le aliquote, l’introito dei tributi sul proprio bilancio, la nomina del responsabile del tributo, ecc., in altre parole la titolarità della materia. Lo svolgimento delle funzioni avverrà nel rispetto delle norme della legge nazionale, regionale, ed in conformità a quanto stabilito, nel presente regolamento”*;

DATO ATTO CHE l’articolo 51, comma 4, lettera b -bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come modificato nel 2019 a seguito dell’accordo Stato – Regione FVG del 25 febbraio 2019, prevedeva la possibilità per la Regione di *“disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni”*;

DATO ATTO, altresì, CHE, in virtù di quanto sopra, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ha istituito e disciplinato con la Legge Regionale n. 17 del 14 novembre 2022, l’Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 01 gennaio 2023, l’imposta municipale propria (IMU) di cui all’ articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n.160;

VISTI, inoltre,

- l’art.172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, ove prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- l’art.53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, come sostituito dall’art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448, ove stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art.1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n.360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, (ad oggi 30 aprile 2023);
- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge finanziaria 2007) ove dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

RILEVATO che il Consiglio Comunale ha approvato, con deliberazione n. 52 del 28.12.2023, il Bilancio di Previsione 2024/2026 corredato di tutti gli allegati previsti dall'articolo 11, comma 3 del Decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i;

EVIDENZIATO il richiamo dell'art. 14 della Legge Regionale n.17/2022, in materia di obbligo di pubblicazione, che recita:

- al comma 1 *“Ai sensi dell' articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta sono inviati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191), secondo le specifiche tecniche del formato elettronico di cui all' articolo 13, comma 15 bis, del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge 214/2011”* .
- al comma 2 *“Ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 160/2019 i regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nel Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*.

APPURATO, nel merito, che la norma sopra citata (LR 17/2022) dispone:

all'art.11 i casi di **ESENZIONE** dall'imposta, come di seguito elencati al comma 1:

lettera	tipologia
a	l'abitazione principale o <u>assimilata</u> , come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) (LR.17/2022), a <u>eccezione</u> delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
b	immobili posseduti, nel territorio della regione, dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dai Comuni della regione , nonché dalle forme associative tra Enti locali della regione dotate di personalità giuridica, dai consorzi tra Enti locali e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali ;
c	fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9
d	i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all' articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie)
e	i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto , purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
f	i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad <u>accordi internazionali</u> resi esecutivi in Italia
g	gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all' <u>articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992</u> , n.504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali , delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all' articolo 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la

	competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200
h	i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

all'art.12 i casi di **ESENZIONE** dall'imposta, *per i terreni agricoli* come di seguito elencati, al comma 1:

<i>lettera</i>	<i>tipologia</i>
a	posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 99/2004 iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all' articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 99/2004 , indipendentemente dalla loro ubicazione;
b	a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile
c	<u>ricadenti in aree montane o di collina</u> come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno 1993.

all'art.8 i casi di **RIDUZIONE** della **base imponibile** come di seguito elencati, al comma 1:

<i>lettera</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Riduzione del</i>
a	fabbricati di interesse storico o artistico di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137)	50%
b	per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati	50%
c	unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 , concesse in comodato dal soggetto passivo <u>ai parenti</u> in linea retta <u>entro il primo grado</u> (con ulteriori requisiti)	50%

all'art.10 i casi di **RIDUZIONE** dall'imposta, come di seguito elencati:

<i>comma</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Riduzione del</i>
1	abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3	25%
2	Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di <u>convenzione internazionale</u> con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è <u>applicata nella misura della metà</u>	50%

all'art.15 viene data al comune la possibilità di **STABILIRE L'ESENZIONE**, con regolamento, nei casi come di seguito elencati al *comma 1*:

<i>lettera</i>	<i>Tipologia</i>
d	dell'immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari
e	fabbricati ad uso abitativo oggetto di ordinanze di inagibilità e di fatto non utilizzati a causa

	di fenomeni di pericolosità di natura geologica, idrogeologica e valanghiva fino al perdurare dello stato di inagibilità
--	--

all'art.15 *comma 1 lett. f)* viene data al comune la possibilità di **ASSIMILARE all'ABITAZIONE PRINCIPALE** (quindi, di fatto, di **ESENTARE**), con regolamento:

<i>lettera</i>	<i>Tipologia</i>
f	l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscano la residenza <u>in istituti di ricovero o sanitari</u> a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

all'art.9 (della L.R. 17/2022) poi *modificato dall'art. 3 della L.R. n. 9/2024*, in merito alle “*aliquote*”, vengono elencate e disciplinate le fattispecie possibili, stabilendo per ognuna **una percentuale di base** ed un range **minimo** e **massimo** entro il quale i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, possono stabilire quella d'applicare sul proprio territorio, come riportato nella seguente tabella:

Fattispecie	norma di riferimento LR 17/2022	aliquota base stabilita dalla legge (LR 17/2022 art.9)	aliquota MINIMA che può essere stabilita dal comune	aliquota MASSIMA che può essere stabilita dal comune
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze con una DETRAZIONE di €. 200,00	art.9, c.1	0,5%	0	0,6%
primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 LR 17/2022 <i>modificato dall'art. 3 L.R. 9/2024</i>	art.9, c.2	0,70%	0	0,70%
fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto al primo di cui al comma 2 art.9 LR 17/2022	art.9, c.3	0,86%	0	1,06%
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3 bis, del DL n.557/1993	art.9, c.4	0,1%	0	0,1%
terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art.12 LR 17/2022)	art.9, c.5	0,76%	0	1,06%
aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c 12 LR 17/2022	art.9, c.6	0,86%	0	1,06%
Fabbricati strumentali all'attività economica	art.9, c.7	0,86%	0	0,86%

per il 2023 individuati dall'art.18 comma 1 LR 17/2022 <i>modificato dall'art. 3 L.R. 9/2024</i>				
immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 (dell'art.9 LR 17/2022)	art.9, c.8	0,86%	0	1,06%

RITENUTO quindi, di procedere a deliberare in merito alle aliquote relative all'anno 2025, per le fattispecie e nei limiti come sopra indicati;

VALUTATO, nel merito, di applicare le aliquote come sotto riportato nel deliberato;

APPURATO che la posta in bilancio è stata quantificata in seguito alle simulazioni del competente Servizio "Politiche Tributarie".

VISTI

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;
- Il Regolamento per la gestione dell'ILIA;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità finanziaria ai sensi dell'art. 49 comma 1 art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno relativo all'approvazione aliquote ILIA e cede poi la parola al Vicesindaco Zanon per la spiegazione. Egli sottolinea che anche questo è un passaggio dovuto perché ogni anno il comune deve stabilire quali sono le aliquote che vengono applicate. Spiega che le aliquote previste per il 2025 rimangono sostanzialmente invariate. Precisa solo che sono state inserite due fattispecie (aliquota dello 0,7 applicata solo al primo fabbricato ad uso abitativo), come previsto dalla norma e quindi non per volontà dell'amministrazione. Sentiti i vari interventi, il Sindaco pone in votazione il punto: con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Sono fatte proprie del deliberato tutte le considerazioni in premessa.
- 2) Di approvare le aliquote **ILIA** per l'anno **2025**, così come risultante dal seguente prospetto:

Fattispecie	norma di riferimento LR 17/2022	ALIQUOTA deliberata
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze si applica una detrazione di euro 200	art.9, c.1	0,55 %
primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 LR 17/2022 <i>modificato dall'art. 3 L.R. 9/2024</i>	art.9, c.2	0,70%
fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori	art.9, c.3	0,81 %

rispetto al primo di cui al comma 2 art.9 LR 17/2022		
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3 bis, del DL n.557/1993	art.9, c.4	0,05 %
terreni agricoli Esenti ai sensi dell'art.12 comma 1 lett.c) Comuni Montani	art.9, c.5	ESENTI
aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c LR 17/2022	art.9, c.6	0,81 %
Fabbricati strumentali all'attività economica per il 2023 individuati dall'art.18 comma 1 LR 17/2022 modificato dall'art. 3 L.R. 9/2024	art.9, c.7	0,81 %
immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 (dell'art.9 LR 17/2022)	art.9, c.8	0,81 %

- 3) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione come previsto dal 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno recante “*Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021 che prevede all'allegato A) in particolare:
- essere documento informatico nativo in formato PDF/A-1;*
 - essere sottoscritto dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma digitale formato PAdES;*
- 4) Di provvedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale nell'apposita sezione dell'”Amministrazione trasparente” così come disciplinata dal D.Lgs 33/2013;
- 5) Di inviare copia del presente atto alla Comunità di Montagna “Prealpi Friulane Orientali” tramite e-mail tributi@pfo.comunitafvg.it;

Il Consiglio Comunale, con successiva deliberazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 così come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.

La seduta si chiude alle ore 17:53.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Cavasso Nuovo, 17.12.2024

Il Responsabile
LORENA SIMONUTTI

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Cavasso Nuovo, 17.12.2024

Il Responsabile
LORENA SIMONUTTI

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

BIER Michele

Il Segretario Comunale

Petrillo Avv. Angelo Raffaele

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 23/12/2024 viene affissa all'Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 06/01/2025, e comunicata al Capogruppo consiliare ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n.21

Comune di Cavasso Nuovo, li 23/12/2024

Il Responsabile della Pubblicazione

Martina Del Frari

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/12/2024, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Il Responsabile dell'esecutività

Petrillo Avv. Angelo Raffaele

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BIER MICHELE
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 20/12/2024 12:10:43

NOME: DEL FRARI MARTINA
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 20/12/2024 12:43:55

NOME: PETRILLO ANGELO RAFFAELE
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 23/12/2024 10:12:06